

SCUOLA DI I E II GRADO

1. Esiste un numero minimo di prove (scritte e orali) che il docente è obbligato a somministrare agli allievi durante l'anno?

No. La normativa non lo specifica.

L'art. 79 del [R.D. 653/1925](#) prescrive:

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”.

I riferimenti normativi a cui fare riferimento al fine di stabilire criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la valutazione degli allievi:

1. L'art. 4/4 del [DPR 275/99](#) indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche *“individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”*;
2. L'art. 13/3 dell'[O.M. n. 90/2001](#) stabilisce qual è l'organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all'interno dell'istituzione scolastica: *“Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.”*

I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.

In tali criteri rientra anche il *“congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”* di cui all'art. 79 del [R.D. 653/1925](#), sopra citato.

Nel caso in cui il numero minimo di prove non rientrasse in tali criteri, il docente dovrebbe somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre.

La giurisprudenza e il contenzioso si pongono ormai su tale limite. Segnaliamo a questo proposito una [sentenza del Tar Piemonte \(sezione II, 26/07/2008\)](#) che accoglieva un ricorso presentato dai genitori di un allievo per *“la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove”*.

2. Può il docente utilizzare il “+” o il “-“ e il segno “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle prove?

Sì, a condizione che un regolamento interno deliberato dal Collegio dei docenti non prescriva diversamente e che il docente si attenga comunque all'obbligo della proposta del voto intero all'atto dello scrutinio intermedio e finale.

L'utilizzo del "+" e del "-" e del segno "1/2" dopo il voto numerico per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) è, in linea di principio, ammissibile durante l'anno: se una delle prerogative della valutazione è quella della trasparenza, l'utilizzo di frazioni di voto o l'apposizione del +/- dopo il voto numerico può in alcuni casi rendere la valutazione più attendibile ed esatta.

La scelta del docente di utilizzare il "+" o il "-" e il segno "1/2" dopo il voto numerico per la valutazione delle prove è dunque legittima in quanto risponde al principio della libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale di cui **all'art. 33 della Costituzione e all'art. 1 del D.Lgs 297/94**.

Sul "valore" dei "+", dei "-" e del "mezzo", il Dirigente Scolastico **Davide Leccese** in [una guida](#) elaborata per Tuttoscuola afferma: "È una consuetudine di sotto-quantificazione che andrebbe abolita".

Si può quindi essere d'accordo o meno su questa pratica adottata dai docenti e ormai diffusa in molte scuole, ma dal punto di vista normativo non c'è nessun divieto.

3. Può il docente assegnare l'“impreparato” per le interrogazioni orali anche se questi non si configura propriamente come un voto?

Sì, a condizione che ciò sia previsto a livello d'istituto o di programmazione annuale e che gli allievi siano a conoscenza della possibile assegnazione.

Ogni voto che il docente attribuisce, compreso quindi l'“impreparato” (se previsto), dev'essere corredato da un'apposita legenda che ne “spieghi” il valore e ne traccia i criteri.

Il Collegio dei docenti, come già riportato, ha quindi l'obbligo di occuparsi di questa materia.

I criteri devono essere fissati dall'istituzione scolastica di servizio e la valutazione dev'essere il più possibile equa, uniforme e trasparente nei confronti di tutti gli allievi.

L'assegnazione dell' “impreparato” può quindi essere previsto ma dev'essere “spiegato” nel suo valore, cioè dev'essere chiaro il suo “peso” nel processo valutativo di un allievo.

Ancora **Davide Leccese**: *“La valutazione della situazione [un allievo chiamato a conferire si rifiuta dichiarandosi “impreparato”] è affidata alla saggezza e alla competenza professionale del Docente. Di sicuro non può essere messo un voto alla non interrogazione . Se l'alunno così si pronuncia e il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione, lo chiama in ogni caso a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non risposte”*.

E se l'alunno si rifiuta di conferire *“Il suo comportamento è sanzionabile, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista disciplinare”*.

4. Come si dovrebbe valutare una verifica scritta consegnata dall'allievo in "bianco"?

Vale lo stesso principio utilizzato per l' "impreparato".

Tra i criteri adottati dal Collegio dei docenti si deve prevedere anche quale "peso" dare al compito consegnato in "bianco".

In molte scuole il "foglio in bianco" viene valutato con il voto più basso previsto.

Sempre **Davide Leccese**: *“È opportuno che il Docente faccia innanzi tutto apporre la firma sotto l'elaborato non svolto e faccia dichiarare – per iscritto – perché l'alunno consegna il foglio in bianco. Dopo di che valuta la prova come al minimo del numero consentito”*.

5. Il docente la cui materia dovrebbe prevedere solo delle verifiche orali (es.: Scienze nella scuola di I grado o Filosofia nella scuola di II grado), può somministrare delle prove scritte durante l'anno che concorrono alla valutazione dell'allievo?

In teoria il docente dovrebbe attenersi alla prassi vigente nell'ambito dell'istituzione scolastica di servizio o ad un regolamento interno che indichi il numero di prove scritte e orali da somministrare per ogni trimestre/quadrimestre.

Segnaliamo infatti che in diversi regolamenti interni agli Istituti è prevista la distinzione tra materie scritte e orali ed è contemplata la possibilità di somministrare un certo numero di verifiche scritte anche per le materie che sono tradizionalmente valutate con un'interrogazione orale (tale materia è compito del Collegio dei docenti ai sensi dell'**art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001**).

Riportiamo un passo molto interessante della **Circolare n.94/2011** sulla "Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l'a.s. 2011/12"

*“...la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai **Regolamenti di riordino** e al **D.M. 139/2007** relativo all'obbligo d'istruzione.*

Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.

*Infatti, come già indicato nella citata **circolare del 9 novembre 2010**, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.*

Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli

studenti.”

Dal momento che nella valutazione non bisogna però mai sottovalutare l'elemento della trasparenza, si può sicuramente ricorrere a diverse tipologie di verifica, l'importante a nostro avviso è che gli allievi ne siano a conoscenza.

È bene dunque che all'inizio dell'anno gli allievi sappiano che la materia insegnata (che di norma prevedrebbe solo interrogazioni orali) potrà prevedere delle verifiche scritte.

E sarebbe bene che questa possibilità fosse inserita chiaramente nel piano annuale del docente nella sezione “verifiche e valutazioni”, senza infatti dimenticare che la verifica scritta non potrà avere gli stessi criteri di correzione e valutazione di quella orale.

Una volta che il docente l'ha preventivato, che gli allievi lo sanno e che quindi la verifica scritta non è una “sorpresa”, la tipologia di verifica somministrata si deve ritenere “legittimata”.

Precisiamo che è comunque da evitare che la valutazione finale della materia si basi solo ed esclusivamente su prove di verifica scritta (se la materia è orale), le quali potranno e dovranno essere utilizzate a completamento di quelle orali ma non dovranno sostituirle.

Pertanto non potrà essere consentito utilizzare le prove scritte in via esclusiva.

6. È obbligatoria l'apposizione della firma degli allievi (o dei rappresentanti di classe) sulle verifiche o sul programma finale presentato dal docente?

No.

Anche se questa è una prassi presente in numerose scuole (soprattutto di II grado), bisogna dire che non c'è nessuna norma che la supporti. Aggiungiamo che gli allievi minorenni non compiono atti giuridici.

Ciò detto ci chiediamo se può un docente cioè un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (i compiti sono sempre atti ufficiali) avere bisogno della firma degli allievi (magari minorenni) per la “validazione” dei compiti svolti in classe oppure della programmazione finale.

7. Possono i genitori di un allievo chiedere di visionare le verifiche scritte svolte in classe?

Sì.

Una volta corrette e classificate dal docente le verifiche si presentano come atti ufficiali che possono, a richiesta, essere visionati dai genitori degli allievi.

Ciò è stabilito dall'**art. 22/1, lett. B, della [Legge 241/90](#)** in quanto i genitori hanno “*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”.

L'**art. 25/2 della [Legge 241/90](#)** pone l'unica condizione che è quella della motivazione: “*La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata*”.

All'art. 22/6 della [Legge 241/90](#) è indicato che “Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.”

Ricordiamo alle istituzioni scolastiche che gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche sono degli atti amministrativi che non possono rimanere in possesso dei docenti ma devono essere archiviati e conservati accuratamente all'interno dell'istituzione scolastica per almeno tutto l'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati svolti.